



# CITTA' DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

## COMANDO POLIZIA LOCALE

UFFICIO COMANDO

Via Cappuccini, 113 – Tel. 080/3942014 – Fax 080/3901503 – e-mail:PM.COMANDO@LIBERO.IT- CF 80004510725

## *REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DI SPAZI SOSTA PERSONALIZZATI AI DIVERSAMENTE ABILI*

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il rilascio della concessione di spazi di sosta personalizzati per diversamente abili sul territorio comunale, nelle zone ad alta densità di traffico. La verifica circa la sussistenza del requisito delle zone ad alta densità di traffico, previsto all'art. 381 del D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992 viene effettuata dalla Polizia Locale.

### **Art. 2 - Fonti Normative**

La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare ai portatori di handicap motorio sul suolo pubblico è costituita:

- Legge nr. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- Legge nr. 104 del 5 febbraio 1992, articolo 28: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- D.P.R. nr. 503 del 24 luglio 1996, articoli 10 - 11 - 12: “ Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico”;
- D.Lgs. nr 285 del 30 aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e modifiche”;
- D.P.R. nr. 495 del 16 dicembre 1992, articolo 381: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e modifiche”;

### **Art. 3 - Autorizzati**



# CITTA' DI GIOVINAZZO

Sono da intendersi quali destinatari delle norme di cui al presente disciplinare e, quindi, **autorizzati** i titolari di patente speciale per disabili e minorati fisici e coloro i quali presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma (ad essi sono equiparati, i soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti secondo quanto al successivo art. 5 del presente disciplinare).

## **Art. 4 - Istruttoria: competenze**

L'istruttoria del procedimento è demandato al Comando di Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi:

- recepimento ed esame della documentazione, la domanda per la concessione dello spazio di sosta dovrà essere completata utilizzando l'apposito modello che potrà essere richiesto presso il Comando di Polizia Locale o scaricato dal sito internet del Comune di Giovinazzo.
- coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo concessorio (provvedimento finale).
- tenuta di un registro di tutte le concessioni rilasciate.

## **Art. 5 - Titoli per il rilascio della concessione**

Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:

### SE IL DISABILE GUIDA L'AUTO

1. copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (contrassegno invalidi) **di tipo permanente**;
2. copia della *patente di guida speciale* per gli invalidi e minorati fisici;
3. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere box, parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo, fruibile ed accessibile dal disabile, nel raggio di mt. 50 dall'abitazione. (situazione da verificare previo sopralluogo del Comando di Polizia Locale);
4. carta di circolazione del veicolo.

### SE IL DISABILE E' IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA

1. copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (contrassegno invalidi) **di tipo permanente**;



# CITTA' DI GIOVINAZZO

2. copia della carta di circolazione del veicolo (**l'intestatario del veicolo deve appartenere allo stesso nucleo familiare dell'avente diritto**).
3. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere box, parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo, fruibile ed accessibile dal disabile, nel raggio di mt. 50 dall'abitazione. (situazione da verificare previo sopralluogo del Comando di Polizia Locale);

## **Art. 6 - Procedura istruttoria**

La domanda - corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 5, oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallo - dovrà essere indirizzata al Comando della Polizia Locale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi.

Nel caso il disabile sia minore o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo familiare o convivente.

Di talché, il Comando di Polizia Locale provvederà a richiedere all'Ufficio Viabilità apposito parere, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alle condizioni di cui all'art. 381 comma 5 DPR 495/92. Il Responsabile dovrà concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata di tutti gli elementi e/o documenti sopra indicati, salvo interruzioni del termine per richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti che l'ufficio provvederà ad inoltrare all'istante per iscritto.

## **Art. 7 - Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi.**

La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio ai sensi dell'art. 14 comma 1-c e art. 37 comma 1-b del C.d.S. è sostenuta interamente dall'Amministrazione comunale.



# CITTA' DI GIOVINAZZO

L'Ufficio Viabilità, inoltre, curerà la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca dei posti sosta di cui trattasi.

## **Art. 8 - Utilizzazione parcheggi**

Al fine del legittimo utilizzo del parcheggio, il contrassegno invalidi, strettamente personale, deve essere obbligatoriamente apposto visibilmente sul parabrezza.

## **Art. 9 - Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni sono rinnovabili con presentazione di certificazione di esistenza in vita.

## **Art. 10 - Altre tipologie di stalli per diversamente abili**

La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili "generici" ossia non personalizzati, per i quali l'Ente si riserva l'insindacabile diritto di disporre l'istituzione a mente della normativa vigente in materia. Ovviamente, sarà data la massima priorità ai luoghi caratterizzati (oltre che da elevata densità di traffico) dalla presenza di strutture a forte uso pubblico (nosocomi, farmacie scuole, pubblici uffici).

Gli stalli per disabili già esistenti all'entrata in vigore del presente disciplinare vengono fatti salvi, fermo restando l'insindacabile diritto del Comune a sopprimere quelli non più rispondenti alle prerogative del presente disciplinare e di quanto stabilito dal C.d.S..

Non saranno più ammesse richieste di stalli individuali al di fuori delle casistiche e delle procedure "personalizzate" di cui al presente Regolamento e di quanto stabilito dal C.d.S..

Saranno invece, ammesse richieste finalizzate alla conversione di stalli originariamente "generici" in "personalizzati" a mente del presente Regolamento, ove ne ricorrano tutte le condizioni dal medesimo illustrate e dal regolamento DPR 495/92.

## **Art. 11 - Restituzione del contrassegno – Soppressione del parcheggio personalizzato**



# CITTA' DI GIOVINAZZO

Il contrassegno invalidi dovrà essere restituito all'Ufficio Pass della Polizia Locale entro trenta giorni da quando vengono meno le cause che ne hanno determinato il rilascio;

In caso di cambio di residenza o di cessazione delle condizioni che permettevano l'acquisizione del diritto allo stallo personalizzato il titolare ha l'obbligo di comunicarlo, entro trenta giorni all'Ufficio Pass, affinché si possa provvedere all'immediata dismissione dello stallo.

In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno e di comunicazione in relazione allo stallo personalizzato, è a carico dei conviventi o dei familiari.

## **Art. 12 – Sanzioni**

I contravventori alle disposizioni del C.d.S. e del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per il parcheggio riservato, prevista dall'Art. 11 del presente disciplinare, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis della legge n. 267/2000, come

inserito dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003;

La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni previste dal presente regolamento ed alle relative Ordinanze, è disciplinata per quanto applicabile dalla Legge n. 689/86 e ss.mm.ii.

Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comando della Polizia Locale.

## **Art. 13 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.